



10

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PADOVA

SEZIONE 1 Via Rezzonico 31 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. 

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2540/2017** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **DALLA BELLA TERESA**

Depositata Sentenza Numero: **1664/2018** in data : **12/11/2018**

Repertorio N. 1902/2018

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

 **NEREO**

Difeso da:

MARCO 

GIOVANNI 

Resistente Principale

DIGITAL SHOP

Difeso da:

CARLO 

vedi P.Q.M. allegato

Padova 12/11/2018



IL CANCELLIERE
(Andrea Luise)

IL CANCELLIERE

Sent. N. 1664/18
R.G. N. 2540/17
Rep. N. 1902/18
Cron. N. 11617/18



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Teresa Dalla Bella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con citazione notificata il 2 maggio 2017 e iscritta
al n. 2540/17 del RG di questo Ufficio

da [redacted] Nereo

avv.ti M. [redacted], G. [redacted] come da mandato in

calce alla citazione in opposizione

contro

Digital Shop

avv. C. [redacted] come da mandato a margine del

ricorso per decreto ingiuntivo n. 168/17

In punto: Opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni dell'attore: in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 216/17
emesso dalla dottoressa Caretta in data 17.1.2017 nel procedimento R.G.
168/17, rilevata in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito vantato

da controparte o la nullità del contratto n. [REDACTED] del 20.9.2004, titolo sul quale si fondano le pretese di parte opposta. In subordine, dichiarare la nullità della clausola vessatoria relativa alla proroga del contratto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 216/17 nella parte in cui ingiunge il pagamento del canone relativo al contratto n. [REDACTED] del 20.9.2004. In via ulteriormente subordinata, riquantificare il quantum debeatur ingiunto, con riduzione della pretesa creditoria nella parte relativa a penali ed interessi maturati. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove per testi relativamente ai capitoli di prova indicati nella memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c. e per l'ammissione dell'interrogatorio libero del signor [REDACTED] Nereo. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.

Conclusioni del convenuto: nel merito in via principale: rigettare l'opposizione proposta dal signor [REDACTED] in quanto infondata per tutte le ragioni esposte nel presente e, per l'effetto, confermare il d.i.. In via subordinata: condannare il signor [REDACTED] Nereo alla somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diritti e onorari.

Motivi della decisione: il signor Nereo [REDACTED] proponeva opposizione avverso il D.I. n. 216/17 del giudice di pace di Padova, ottenuto nei suoi confronti da Digital Shop di Pasqueto Germano già EuroCOM International s.r.l. per il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per tre distinti contratti di abbonamento a PAY TV [REDACTED], stipulati in data 23.06.2003, 20.09.2004 e 20.03.2006.

In particolare il credito veniva azionato per il mancato pagamento del canone relativo al contratto concluso nel 2004 e per il mancato pagamento della penale



prevista per mancata o tardiva restituzione delle tessere magnetiche necessarie per la visione dei canali tv in relazione a tutti e tre i contratti.

L'attore sosteneva lo spirare del termine di prescrizione della pretesa, la nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo, la nullità della clausola vessatoria relativa alla disdetta del contratto, il comportamento contrario a buona fede di controparte, nonché l'intervenuta restituzione delle tessere magnetiche.

Parte opposta si costituiva, contestando tutto quanto esposto dall'opponente.

L'opposizione è infondata.

Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla asserita prescrizione delle pretese azionate. Esaminando la documentazione relativa agli atti di messa in mora e rilevato che questi hanno natura ricettizia deve ritenersi primo valido atto interruttivo della prescrizione la raccomandata ricevuta dall' [redacted] in data 9.7.2009, in cui venivano specificati dettagliatamente i titoli fondanti la pretesa del creditore (doc. 14 fascicolo monitorio), sollecitante il pagamento della penale per la mancata restituzione delle tessere e la raccomandata pervenuta il 5.12.2013 in relazione al mancato pagamento del canone annuale. seguita da altra raccomandata 9.6.2014 (doc. n. 8 fascicolo parte opposta).

Con riferimento alle tre penali tenuto conto della data della stipula dei contratti emerge la valida interruzione della prescrizione nel termine decennale.

Infatti non essendo in contestazione in relazione al primo contratto un inadempimento, il primo termine utile per il calcolo della prescrizione dovrà essere necessariamente quello del secondo anno e dunque il predetto termine dovrà farsi decorrere dal 23 giugno 2004.

**Cosa
sosteneva
l'ex
abbonato.**

**Il Giudice dà
ragione
all'azienda la
quale ha
sempre
inviato
lettere di
diffida nel
corso del
tempo.**

**Così facendo
non è
maturata la
prescrizione
del credito**

**il GIUDICE
conferma
che la
PRESCRIZIONE
è
10 ANNI**

In relazione al secondo contratto in cui si fa riferimento anche ad un inadempimento si dovrà partire dalla data della stipula e dunque dal 20 settembre 2004 ed in relazione all'ultimo contratto dalla disdetta non contestata.

Va rigettata l'eccezione attorea di vessatorietà della clausola relativa al rinnovo automatico del contratto se non disdettato nel termine di sessanta giorni prima della scadenza. Infatti la clausola è riportata in calce all'atto sottoscritta a parte ed il suo oggetto è richiamato per riassunto. Peraltro dalla visione del contratto emerge come al cliente sia consentito di spuntare le clausole non gradite, elemento ulteriore ad avvalorare la specifica presa visione e contrattazione delle stesse.

Va rigettata altresì ogni argomentazione svolta dall'attore in relazione all'indeterminatezza del prezzo di cui il cliente non avrebbe avuto conoscenza per mancata indicazione dello stesso nel corpo dell'atto, atteso che l'abbonamento sottoscritto rinvia esplicitamente al tariffario pubblicato, reca l'identificazione dell'emittente e che comunque non sono mai stati in discussione tra le parti mancati pagamenti per mancata individuazione del prezzo da versare.

In relazione alla mancata riconsegna delle tessere e alle istanze istruttorie svolte dall'attore va rilevato che i capitoli in questione sono formulati in modo da non portare alla prova della consegna lì dove si chiede ai testi se l' [redacted] avesse avuto l'intenzione di consegnare il bene. Inoltre con riferimento al contratto del 2006 si rileva la contraddittorietà del capitolo volto a dimostrare

Il Giudice dà ragione all'azienda e dichiara la NON VESSATORIETÀ della clausola che prevede il rinnovo automatico dell'abbonamento in assenza di disdetta.

Il Giudice dà ragione all'azienda e conferma la regolarità del rimando al tariffario aziendale pubblicato a livello nazionale.

Il Giudice dà ragione all'azienda. L'ex abbonato sosteneva di aver restituito le tessere ma senza fornire prova della restituzione.

l'intenzione di una consegna a mani che smentirebbe la deduzione attorea sulla consegna della predetta scheda con invio tramite raccomandata.

Di conseguenza il decreto ingiuntivo va confermato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice dà torto all'ex abbonato

Rigetta l'opposizione formulata da [redacted] Nereo

Conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Il Giudice conferma il provvedimento giudiziale favorevole all'azienda

Condanna l'opponente al pagamento a favore di Digital Shop di Pasquetto

Germano delle spese del presente procedimento che liquida complessivamente in € 1.205,00 per compensi professionali, oltre al 15% sui compensi per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Così deciso in Padova, 9 novembre 2018

Il Giudice di Pace

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Teresa Dalla Bella

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 12 NOV. 2018



IL CANCELLIERE
(Andrea Luise)

Il Giudice condanna l'ex abbonato anche al pagamento delle spese legali sostenute dall'azienda con conseguente aumento di quanto dovuto all'azienda dall'ex abbonato.